

Progetto di regolamento (CEE) n./73 della Commissione del 1973 relativo ai metodi cooperazione amministrativa destinati ad attuare nel periodo transitorio la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché negli scambi tra i nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾,

visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando che, in conformità delle disposizioni di tale articolo, i metodi di cooperazione amministrativa debbono essere determinati allo scopo di assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a questo fine richieste beneficiano della eliminazione dei dazi e delle tasse d'effetto equivalente, così come della eliminazione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente ;

considerando che i dazi e le tasse d'effetto equivalente all'importazione vengono soppresse progressivamente tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri ;

considerando che, durante il periodo transitorio occorre poter distinguere le merci secondo che esse rispondano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro ;

considerando che deve tenersi conto, a questo effetto, delle disposizioni in vigore e, in particolare, di quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio in data 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario ⁽³⁾ ;

considerando che per questi motivi si rende necessaria l'istituzione di documenti di transito comunitario interno, analoghi a quelli utilizzati nella Comunità originaria o caratterizzati, in particolare, da una differente sigla,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa destinati ad assicurare che, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché negli scambi tra i nuovi Stati membri, le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscono del regime consistente nell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, previsto dall'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati, annesso

— al trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea, e alla Comunità europea dell'energia atomica ;

— alla decisione del Consiglio delle Comunità europee relativo all'adesione dei suddetti paesi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

denominato qui di seguito « Atto di adesione ».

2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Comunità nella sua composizione originaria è considerata come un unico Stato membro.

Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, s'applica, secondo le disposizioni stabilite dal presente regolamento,

a) alle merci prodotte in uno Stato membro, ivi comprese quelle ottenute del tutto o in parte da prodotti che sono stati sottoposti, a seconda dei casi :

— ai dazi e tasse di effetto equivalente ;

— agli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'Atto di adesione ;

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

- ai prelievi e altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune, loro applicabili nello Stato membro in questione, e che non abbiano fruito di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi o altre imposizioni ;
- b) alle merci provenienti dai paesi terzi per le quali le formalità di importazione sono state espletate in uno Stato membro e per le quali, a secondo dei casi, siano stati riscossi nello Stato membro in questione :
- i dazi e le tasse di effetto equivalente
 - i prelievi e le altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune esigibili e che non abbiano fruito di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, prelievi o altre imposizioni ;
- c) alle merci ottenute in uno Stato membro e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che non sono sottoposti, a seconda dei casi :
- ai dazi e tasse di effetto equivalente ;
 - agli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'Atto di adesione ;
 - ai prelievi ed alle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, loro applicabili nello Stato membro in questione o che hanno fruito di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi o altre imposizioni, a condizione che sia percepito il diritto di compensazione eventualmente dovuto, ai sensi delle disposizioni che la Commissione stabilirà in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'Atto d'adesione.
- dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya (firmato il 24 settembre 1969), o
- dalla decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ;
- b) ai prodotti importati nella Comunità
- originari dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'allegato VI dell'Atto d'adesione ;
 - originari dei territori non europei, di cui all'articolo 24 dell'Atto d'adesione, che mantengono relazioni particolari col Regno Unito ;
 - originari o in provenienza dalla Papuaasia-Nuova Guinea, importati nel Regno Unito col beneficio del regime di cui rispettivamente agli articoli 109, paragrafo 3, 119, paragrafo 2, alinea 2, 116 dell'Atto d'adesione ;
- c) ai prodotti originari del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi importati nel Regno Unito o in Francia col beneficio del regime previsto dall'articolo 119, paragrafo 2, alinea 2, dell'Atto d'adesione ;
- d) ai prodotti originari delle isole Faerøer importati nelle altre regioni della Danimarca col beneficio del regime previsto dall'articolo 1, alinea 1, del protocollo n. 2, allegato all'Atto d'adesione.

Aritcolo 4

- Articolo 3*
- Fatta salva l'applicazione delle disposizioni speciali dell'Atto d'adesione, e soprattutto di quelle riportate nell'articolo 112, paragrafo 3, e fermo restando il regime delle preferenze tariffarie generalizzate, il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non si applica quando sono rispediti verso un altro Stato membro :
- a) ai prodotti importati nella Comunità nella sua composizione originaria col beneficio del regime risultante :
- dalla convenzione d'associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità (firmata il 29 luglio 1969),
1. Le merci, alle quali si applica il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, circolano sotto la procedura del transito comunitario interno oppure, quando tale procedura non è applicata, accompagnate da un documento che giustifichi il loro carattere comunitario.
2. Le merci, di cui al paragrafo 1, che circolano in regime di transito comunitario interno formano oggetto :
- di un documento T2 o T3, o
 - di una lettera di vettura internazionale o di un bollettino di spedizione colli espressi internazionale avente valore di T2 o T3.

3. Le merci di cui al paragrafo 1, che non circolano sotto la procedura di transito comunitario interno formano oggetto :

- di un documento T2L o T3L,
- di un certificato di circolazione DD3, o
- di un certificato di circolazione DD5.

membro o dalla Comunità originaria e per le quali, secondo i casi :

- i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente,
- gli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'Atto d'adesione

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE CIRCOLANO SOTTO LA PROCEDURA DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

Sezione I

Procedura di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 542/69

Articolo 5

Per circolare sotto la procedura del transito comunitario interno devono formare oggetto :

a) di una dichiarazione T2,

— le merci spedite dalla Comunità nella sua composizione originaria, nella quale esse rispondono alle condizioni fissate all'articolo 2, lettera a) e b) ;

— le merci spedite dalla Comunità nella sua composizione originaria nella quale esse sono state inizialmente introdotte provenienti da un nuovo Stato membro, e per le quali, a secondo dei casi :

- i dazi e tasse d'effetto equivalente,
- gli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'Atto d'adesione

loro applicabili, siano stati percepiti nella Comunità nella sua composizione originaria, qualora dette merci non abbiano fruito di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse o importi.

b) di una dichiarazione T3,

— le merci spedite da un nuovo Stato membro nel quale esse soddisfano alle condizioni fissate all'articolo 2, lettera a), b) e c),

— le merci spedite dalla Comunità nella sua composizione originaria, nella quale esse soddisfano alle condizioni fissate all'articolo 2, lettera c),

— le merci spedite da un nuovo Stato membro, nel quale esse sono state inizialmente introdotte provenienti da un altro nuovo Stato

loro applicabili, sono stati percepiti nel nuovo Stato membro di spedizione qualora dette merci non abbiano fruito di un ristorno totale o parziale di detti dazi, tasse o importi.

Articolo 6

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, lettera a), per circolare sotto la procedura di transito comunitario interno, devono formare oggetto di una dichiarazione T3 i prodotti agricoli e talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli spediti dalla Comunità nella sua composizione originaria e per i quali siano state compiute, al momento dell'esportazione, le formalità per la concessione degli importi compensativi di cui all'articolo 55 dell'Atto d'adesione.

Articolo 7

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, le autorità doganali competenti possono rilasciare un nuovo documento T2, o un nuovo documento avente gli stessi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le merci che, dopo essere state introdotte in uno Stato membro accompagnate da un documento T2 o da un documento avente gli stessi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono rispediti tal quali verso un altro Stato membro.

2. Per ciò che concerne le merci, di cui al paragrafo 1, che hanno formato oggetto di formalità doganali per essere immesse in consumo, il rilascio del nuovo documento può essere consentito solo quando l'esportatore fornisce tutte le informazioni necessarie, specialmente riguardo al documento di immissione in consumo, in modo da permettere alle autorità doganali competenti di constatare che le merci da rispediti sono quelle che, al momento della loro immissione in consumo, erano accompagnate da documento T2 originale.

3. Il nuovo documento deve riferirsi al documento esibito al momento dell'introduzione delle merci e riportare tutte le indicazioni particolari che vi figurano.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 s'applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in uno Stato membro accompagnate da un documento T3 e da un documento avente gli stessi effetti

per l'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Per dichiarazione T3 si intende una dichiarazione compilata su un formulario T 3 corredato, se del caso, da uno o più formulari T3 bis. I formulari devono essere conformi, salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali, ai facsimili che figurano rispettivamente all'allegato A e all'allegato B.

2. La carta da impiegare è una carta di colore bianco, incollata per scritture pesante tra i 40 e i 65 g/m². Essa deve essere sufficientemente opaca affinché le indicazioni che figurano su una delle facciate non compromettano la leggibilità delle indicazioni che figurano sull'altra facciata. La sua resistenza deve essere tale che, usandola normalmente, non si strappi né si gualisca. Il recto di ogni esemplare è munito di due diagonali di colore rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro a quello superiore destro. La larghezza di tali diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le divide varia da 6 a 7 mm.

3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1617/69 della Commissione in data 31 luglio 1969⁽¹⁾, concernente i formulari delle dichiarazioni di transito comunitarie, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, si applicano ai formulari T3 e T3 bis.

Articolo 9

Salvo contraria disposizione del presente regolamento, le disposizioni in materia di procedura del transito comunitario e nei regolamenti emanati per il transito comunitario e nei regolamenti emanati per la sua applicazione, si applicano alle merci che circolano accompagnate da una dichiarazione T3.

Articolo 10

Le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 542/69 possono non essere applicate per quanto si riferisce al formulario T3.

Sezione II

Procedura semplificata applicabile alle merci trasportate per ferrovia

Articolo 11

Per l'applicazione delle disposizioni del regolamento

(CEE) n. 304/71 della Commissione, dell'11 febbraio 1971, relativo alla semplificazione delle procedure di transito comunitario per le merci trasportate per ferrovia⁽²⁾ :

— la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di uno Stato membro originario vale quale documento T2, quando non sia munito della sigla T1, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento o della sigla T3, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento ;

— la lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale compilato per merci accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di un nuovo Stato membro vale quale documento T3, quando non sia munito della sigla T1, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento o della sigla T2, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 12

1. Quando sono accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di un nuovo Stato membro merci che, se vincolate ad una procedura di transito comunitario diversa da quelle istituite dal regolamento (CEE) n. 304/71 formerebbero oggetto di una procedura di dichiarazione T 2 in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, l'ufficio di partenza appone chiaramente nel riquadro « Designazione della merce » della lettera di vettura internazionale o in quello « contenuto » del bollettino di spedizione colli espressi internazionale, la sigla T2.

La sigla T2 è convalidata dal timbro della dogana.

2. Quando sono accettate al trasporto dall'amministrazione delle ferrovie di uno Stato membro originario merci che, se vincolate ad una procedura di transito comunitario diversa da quelle istituite dal regolamento (CEE) n. 304/71, formerebbero oggetto di una dichiarazione T3 in applicazione degli articoli 5, lettera b) 2 comma, 6 e 7, paragrafo 4, del presente regolamento, l'ufficio di partenza appone chiaramente la sigla T3 nel riquadro « Designazione della merce » della lettera di vettura internazionale o nel riquadro « contenuto » del bollettino di spedizione colli espressi internazionale.

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 25. 8. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1971, pag. 31.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE NON
CIRCOLANO SOTTO LA PROCEDURA DEL
TRANSITO COMUNITARIO

Articolo 13

1. Quando le merci di cui all'articolo 5, lettera a, non circolano sotto la procedura del transito comunitario interno, il documento di transito comunitario interno da impiegare per la giustificazione del carattere comunitario di dette merci è compilato su di un formulario T2L conforme al facsimile allegato al regolamento (CEE) n. 2313/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo al documento di transito comunitario interno istituito per giustificare il carattere comunitario delle merci (1).

2. Quando le merci di cui agli articoli 5, lettera b), e 6 non circolano sotto la procedura di transito comunitario, il documento di transito comunitario interno da impiegare per la giustificazione del carattere comunitario di dette merci è compilato su di un formulario T3L.

Articolo 14

1. Il formulario T3L deve essere conforme al facsimile che figura all'allegato C. Il recto del formulario è munito di due diagonali di color rosso che vanno dall'angolo inferiore sinistro a quello superiore destro. La larghezza di dette diagonali è di circa 2 mm e l'intervallo che le divide varia da 6 a 7 mm.

2. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CEE) n. 2313/69 della Commissione si applicano ai formulari T3L.

Articolo 15

Le condizioni di impiego e di rilascio di cui agli articoli da 3 a 8, del regolamento (CEE) n. 2313/69 in materia di T2L si applicano al documento T3L.

Articolo 16

1. Qualora si faccia uso di un certificato di circolazione delle merci modello DD3, conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione, in data 19 dicembre 1969, relativa all'adattamento alla nuova regolamentazione, applicabile in materia di transito comunitario (2), dei metodi di cooperazione amministrativa istituiti per l'applica-

zione dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE, sono considerati :

— merci appartenenti alla categoria di cui all'articolo 5, lettera a), quelle che circolano accompagnate da tale documento quando sia stato rilasciato nella Comunità originaria e non vi figuri una indicazione particolare ;

— merci appartenenti alla categoria di cui all'articolo 5, lettera b, commi 1 e 3, quelle che circolano accompagnate da tale documento quando sia stato rilasciato in un nuovo Stato membro e non vi figuri una indicazione particolare.

2. L'indicazione particolare di cui al paragrafo precedente consiste :

— nella sigla T3 per i certificati rilasciati nella Comunità originaria per merci che, se vincolate ad una procedura di transito comunitario, formerebbero oggetto di una dichiarazione T3 per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, lettera b), comma 2, 6 e 7, comma 4 ;

— nella sigla T2 per i certificati rilasciati in un nuovo Stato membro per le merci che, se vincolate ad una procedura di transito comunitario formerebbero oggetto di una dichiarazione T2 in applicazione dell'articolo 7, comma 1.

3. La sigla T2 o T3 è apposta chiaramente sotto la sigla DD3. Essa è convalidata dal timbro della dogana che l'ha rilasciato.

Articolo 17

1. Il documento giustificativo del carattere comunitario dei prodotti della pesca delle navi di uno Stato membro e che vengono sbarcati in un altro Stato membro sia tal quali sia dopo aver subito a bordo un trattamento qualsiasi che non ne comporti l'esclusione dal capitolo 3 della tariffa doganale comune è costituito dal certificato di circolazione DD5 rilasciato e presentato nelle condizioni di cui alla decisione della Commissione, del 30 luglio 1964, relativa alla istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti della pesca delle navi degli Stati membri (3).

2. I suddetti prodotti sono considerati originari dello Stato membro da cui dipende la dogana che ha rilasciato il carnet dei formulari DD5.

(1) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 8.

(2) GU n. L 13 del 19. 1. 1970, pag. 13.

(3) GU n. 137 del 23. 8. 1964, pag. 2293/64.

Articolo 18

1. Le merci contenute nelle spedizioni per via postale (ivi compresi i pacchi postali), sono considerate :

- a) merci appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 5, lettera a), le spedizioni effettuate da un ufficio postale della Comunità originaria.
- b) merci appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 5, lettera b), commi 1 o 3, le spedizioni effettuate da un ufficio postale di un nuovo Stato membro a condizione che sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento non figurì l'etichetta gialla conforme al modello H del regolamento (CEE) n. 542/69.

2. Le Autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o far apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti d'accompagnamento :

- a) quando le merci spedite da un ufficio postale di uno Stato membro, se vincolate ad una procedura di transito comunitario, non potrebbero formare oggetto di una dichiarazione T2 o T3,
- b) quando le merci spedite da un ufficio postale ubicato nella Comunità originaria, se vincolate ad

una delle procedure del transito comunitario interno, formerebbero oggetto di una dichiarazione T3 in applicazione delle disposizioni degli articoli 5, lettera b) comma 2, e 6 e 7, paragrafo 4, del presente regolamento.

Le merci non beneficiano in tal caso del regime di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del presente regolamento che su presentazione, nel nuovo Stato membro di destinato, di un documento T3L.

Articolo 19

Le merci a seguito viaggiatori e che sono contenute nei loro bagagli sono ammesse al beneficio del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1 :

- a) quando esse vengono dichiarate come rispondenti alle condizioni a tal fine richieste e non esista alcun dubbio per quanto si riferisce alla veridicità di detta dichiarazione e quando il loro valore globale non supera le 300 unità di conto per viaggiatore ;
- b) negli altri casi su presentazione di un documento di transito comunitario interno T2L o T3L.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il Presidente